



CITTA' DI LECCO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

N. 4332912 I.D.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1353/LP del 10.12.2009

OGGETTO: Autorizzazione alla cessione, prima dei 5 anni, delle unità immobiliari in edilizia economica e popolare-convenzionata di proprietà dei sig.ri G. L. e T. M. – Verifica requisiti acquirenti e determinazione prezzo di cessione

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

che i sig.ri G. L. e T. M., residenti a Lecco in"omississ", con atto del 27.06.2005, n. 48786/13403 di rep., hanno acquistato unità immobiliari ubicate nel fabbricato sito in via Rovinata n. 37, costruito dalla Coop. "ACLI Montemedale" su terreno di proprietà, censite al N.C.E.U. Sezione GER, Foglio 1, mapp. 2451 sub. 780;

che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865, tra il Comune di Lecco e la società SISAD s.r.l., in data 21.12.1998, n. 72657/11871 di rep., a firma del notaio dott. Giulio Donegana;

che la sopra citata convenzione, all'art. 10, prevede che per le alienazioni successive alla prima devono essere trascorsi almeno cinque anni dalla data del rogito. Inoltre prevede: "L'amministrazione Comunale potrà, a sua insindacabile discrezione, concedere deroghe a tali divieti in casi di documentata e straordinaria necessità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. V/49344 del 15.03.1994;

Vista la nota dell'11.09.2008, con la quale la Signora G. L., non essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla convenzione, ha chiesto l'autorizzazione in deroga ad alienare l'unità immobiliare in argomento, per gravi motivi di salute;

Vista la direttiva della Giunta Comunale in data 9 ottobre 2008 n.3309646 con la quale è stata autorizzata la deroga alla vendita prima dei 5 anni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 164/Pat del 23 ottobre 2008, con la quale la Signora G. L. è stata autorizzata ad alienare l'unità immobiliare in argomento ai Signori C. S. e B. M.;

Considerato che nel frattempo gli stessi si sono ritirati dalla proposta di acquisto;

Vista la nota del 4 dicembre 2009, con la quale i Signori G. L. e T. M. comunicano i nominativi dei nuovi acquirenti Signori B. G. e B. D., trasmettendo la documentazione per la verifica dei requisiti;

Ritenuto pertanto necessario dover provvedere alla verifica dei requisiti dei nuovi acquirenti ed alla rideterminazione del prezzo di cessione delle unità in argomento di proprietà dei Signori G. L. e T. M.;

Vista la perizia con la quale è stato determinato il prezzo delle unità immobiliari oggetto di richiesta;

Viste le leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Visti l'art. 39 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di modificare la propria precedente determinazione n. 164/Pat del 23 ottobre 2008, autorizzando per gravi motivazioni, i Signori G. L. e T. M. ad alienare l'unità immobiliare sita in ..."omississ", ai sig.ri B. G. e B. D., ai sensi dell'art. 10 della convenzione n. 72657/11871 di rep., del 21.12.1998, stipulata tra il Comune di Lecco e la società SISAD s.r.l., a firma del notaio dott. Giulio Donegana;
2. Di dare atto, sulla base della documentazione prodotta all'Ufficio, che i Signori B. G. e B. D., sono in possesso dei requisiti per il subentro previsti dalla convenzione di cui al precedente punto 1);

3. Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi della convenzione di cui al precedente punto 1), pari ad **€ 124.509,00**;
4. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede che “le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall’atto di trasferimento”;

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnovo

IL DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni